

**All'Ufficio di Conciliazione
Presso Ufficio VI Ambito Territoriale
Per la Provincia di Caltanissetta – Enna**

**Via Varisano, 4
94100 Enna**

**Alla Segreteria Ufficio VI Ambito Territoriale
Per la Provincia di Caltanissetta - Enna**

**Via Varisano, 4
94100 Enna**

Al Dirigente

**Ufficio VI Ambito Territoriale
Per la Provincia di Caltanissetta – Enna
Via Varisano, 4
94100 Enna**

OGGETTO: Richiesta di conciliazione avverso mancato trasferimento classe di concorso A035 presso l'IPIA di Piazza Armerina.

Il sottoscritto **SPAGNOLO Salvatore Giuseppe**, nato a Pietraperzia, il 25 12 1966, ~~residente in~~
~~docente di Elettrotecnica ed Applicazioni (A035) titolare e in servizio presso l'IPIA~~
di Piazza Armerina, trasferito in DOP in FASE A per l'a.s. 2016/2017, col presente atto espone quanto segue.

Fatto

Il ricorrente, docente di Elettrotecnica ed Applicazioni (A035) titolare e in servizio presso l'IPIA di Piazza Armerina, per l'a.s. 2016/2017 veniva individuato in soprannumero.

Nei termini previsti, presentava istanza di **trasferimento condizionata** in quanto soprannumerario.

In data 4 luglio 2016 codesta Amministrazione pubblicava i movimenti e il sottoscritto veniva trasferito in DOP nella **FASE A**

In data **13 agosto 2016** venivano pubblicati i trasferimenti riguardanti le fasi B,C,e D. In quella circostanza apprendeva che il docente **LO MONACO Carmelo** veniva trasferito, **da fuori provincia**, nell'ambito 12 di Piazza Armerina e poi assegnato alla scuola di titolarità del sottoscritto, vale a dire L'IPSIA G.B. GIULIANO di Piazza Armerina (EN), in quanto nel corso della fase B, si registravano dei movimenti in uscita e la sede si rendeva disponibile.

Di contro e in modo **PARADOSSALE**, il ricorrente rimaneva in DOP.

Diritto

Disparità di trattamento ed erronea applicazione della normativa contrattuale sulla mobilità del personale docente dell'8 aprile 2016 con relativo aggravio di spesa per l'Amministrazione

La **ratio della normativa** sulla mobilità del personale docente, in particolare l'art. 8 del CCNI dell'8 aprile 2016, è rivolta ad assegnare tutti i posti disponibili in organico di diritto sulla base del principio che:

- **il personale titolare nella provincia scelga la sede con precedenza rispetto al personale titolare in altra provincia;**
- **il personale soprannumerario, qualora presenti domanda condizionata, ove nel corso dei movimenti si liberi un posto, venga riassorbito nella scuola di titolarità;**

In particolare, la contrattazione di comparto ha sempre disciplinato la fattispecie ritenendo **disponibili, per ciascuna fase, tutti i posti che si liberano nel corso dei movimenti**, con la precipua finalità di permettere al personale che viene movimentato nella prima fase di **migliorare la propria posizione di partenza, sulla base delle preferenze espresse.**

Inoltre, la normativa contrattuale prevede in modo esplicito il riassorbimento nella scuola di titolarità, qualora nel corso dei movimenti si liberi il posto, finalizzando il beneficio all'interesse prevalente per l'Amministrazione di trattenere il docente nella scuola di titolarità per garantire la continuità didattica.

E' superfluo ricordare che, in tal modo l'Amministrazione, oltre a coprire tutti i posti disponibili, evita ulteriori movimenti da fuori provincia che potrebbero **comportare un esubero provinciale con aggravio di spesa per l'erario.**

Nel caso specifico, l'Amministrazione, constatato che nella "FASE B" si erano liberati dei posti a causa di un movimento in uscita verso altre province, avrebbe dovuto **assegnare prioritariamente una delle sedi rese disponibili al ricorrente, in quanto già titolare in provincia, e procedere, successivamente, all'assegnazione delle sedi residuali al personale proveniente da altra provincia.**

Tra l'altro, l'Amministrazione, in modo palesemente contrario al principio della buona amministrazione, dell'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'ottimale utilizzo delle risorse umane e finanziarie, ha permesso l'ingresso in provincia di un'ulteriore unità lavorativa pur avendo due docenti in DOP in provincia, arrecando in tal modo un aggravio di spesa all'erario.

Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 del CCNI sulla mobilità dell'8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

avverso il provvedimento di mobilità ricevuto e pubblicato da codesto ufficio in data 13 agosto 2016

Chiede

la rettifica dei movimenti assegnandogli la sede di attuale titolarità in quanto liberatasi nel corso dei movimenti, vale a dire l'IPSA G.B. GIULIANO di Piazza Armerina (EN), previa revoca al docente LO MONACO CARMELO.

In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, prega codesto ufficio di far pervenire le **comunicazioni** inerenti la presente procedura al seguente **recapito**:

~~SPAGNOLO Giuseppe - Via ... (EN) ...
tel. ...~~

In subordine, **DELEGA** il prof. **Calogero Elia FASCIANA**, dirigente sindacale della **FLC CGIL**, a rappresentarlo in tutte le fasi della procedura di conciliazione.

Enna, 26 agosto 2016

In fede

Prof. Salvatore Giuseppe SPAGNOLO